

Procedura di *whistleblowing*

Premessa

La presente procedura ha l'obiettivo di definire e disciplinare la **gestione delle segnalazioni** effettuate tramite i canali di segnalazione interna resi disponibili dalla Società, nonché rappresentare le forme di tutela che vengono garantite ai soggetti che effettuano le segnalazioni e ai soggetti oggetto delle stesse.

A tal fine, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il significato descritto:

a) **Segnalante**: la persona che effettua la Segnalazione di violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo, ossia nel corso di attività lavorative o professionali, presenti o passate (es. dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o, comunque, in una fase precontrattuale);

b) **Segnalazione**: comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello 231 adottato ai sensi del Decreto;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nei settori che non rientrano negli ambiti sotto riportati;
- illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni che riguardano il mercato interno, compresa la violazione della norma dell'unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

La Segnalazione può essere effettuata mediante canali di segnalazione interni, esterni o tramite divulgazione pubblica

c) **Segnalazione in mala fede**: Segnalazione infondata, effettuata con dolo o colpa grave. Si considerano effettuate con "dolo" le Segnalazioni fatte con la consapevolezza dell'infondatezza della denuncia (es. segnalazione di un fatto falso o segnalazione rivelatasi

palesamente infondata, opportunistica e/o volta a trarre un vantaggio e/o a danneggiare altri soggetti e/o a scopi emulativi o ritorsivi). Si considerano effettuate con "colpa grave" le Segnalazioni imprecise, vaghe e non approfondite, effettuate in maniera imprudente, travisando negligenemente (senza attenzione e/o cura) i fatti o non curandosi di verificarne l'esistenza e/o veridicit  (ad es. segnalando condotte senza alcuna prova e senza curarsi che i fatti si siano realmente verificati).

- d) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonch  gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- e) **Facilitatore:** la persona che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

1. Canali di Segnalazione interna

La Societ  ha attivato un proprio canale di Segnalazione interna idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identit  del Segnalante e della persona coinvolta nella Segnalazione nonch  del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- **in forma scritta**, tramite *link* alla piattaforma di segnalazione *whistleblowing*,
- **in forma orale** o, su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto fissato entro 7 giorni dalla Segnalazione. Per effettuare una Segnalazione in forma orale, il Segnalante deve accedere tramite *link* alla piattaforma di segnalazione ed inserire nel report di segnalazione un recapito telefonico a cui poter essere contattato.

Il Segnalante sceglie se condividere i propri dati oppure rimanere anonimo.   ammesso l'invio di Segnalazioni **anonime**.

Effettuata la Segnalazione, il Segnalante riceve un "ID univoco" della segnalazione, attraverso il quale pu  monitorare l'iter di gestione della Segnalazione.

I canali di Segnalazione interna sono **affidati** e **gestiti** direttamente da persone od enti - interni e/o esterni alla Societ  – **autonomi ed** a tale fine **specificamente formati** (i "**Gestori della Segnalazione**").

I Gestori delle Segnalazioni ricevono la notifica di ricezione di una nuova Segnalazione via e-mail ai seguenti indirizzi:

- whistleblowing.PamPanorama@gruppopam.it;
- whistleblowing.GruppoPam@gruppopam.it;
- whistle.blowing@insmercato.it.

Qualora i Gestori della Segnalazione rilevino che la stessa ha ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello 231, devono prontamente informare l'Organismo di Vigilanza e tenerlo aggiornato sull'istruttoria e l'esito della stessa.

La Società **assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante**. A tale riguardo, ha implementato un sistema certificato per la protezione dei dati e di sicurezza informatica idoneo ad assicurare l'impossibilità di risalire al Segnalante.

E' fatto **assoluto divieto di rivelare l'identità del Segnalante** e/o ogni altra informazione da cui possa evincersi - direttamente o indirettamente - in assenza del consenso espresso rilasciato dal Segnalante stesso. Il consenso deve essere rilasciato ai Gestori della Segnalazione.

2. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve **essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti**: il Segnalante deve, pertanto, fornire **informazioni dettagliate e rilevanti** in merito alla condotta illecita (es. soggetti coinvolti, descrizione e tempistica della vicenda, modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti).

Le Segnalazioni **non possono riguardare mere voci**. Tuttavia, non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece **sufficiente che il Segnalante**, al momento della Segnalazione, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino tra le condotte che possono essere segnalate.

In questa prospettiva, è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire ai Gestori della Segnalazione di effettuare le dovute verifiche.

In particolare, il Segnalante deve:

- riportare fatti o circostanze avvenuti in sua presenza e/o di cui abbia evidenza documentale;
- nel caso in cui i fatti o le circostanze non siano avvenuti in sua presenza, indicare in maniera specifica i soggetti che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicare generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indicare eventuali altri soggetti (es. testimoni) che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicare/fornire eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della Segnalazione;
- fornire ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Le Segnalazioni non possono consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale relative esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o inerenti a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinati.

3. Le fasi di gestione della Segnalazione interna (verifica preliminare, accertamento ed ispezione, definizione)

Ricevuta la notifica di arrivo di una nuova Segnalazione, i Gestori della Segnalazione, **entro 7 giorni**, devono accedere – tramite username e password riservate – alla piattaforma.

La lettura della segnalazione, confermata con apposita funzione dai Gestori della Segnalazione, si traduce in avviso di ricevimento al Segnalante.

Successivamente, i Gestori della Segnalazione devono:

- **dare diligente seguito** alla Segnalazione, svolgendo le indagini e gli approfondimenti necessari per la gestione della Segnalazione. Ove necessario e/o opportuno, possono richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e/o integrazioni;
- loggandosi alla piattaforma, **visualizzare** le Segnalazioni ricevute (con i relativi dettagli) e **rispondere** via portale tramite *chat*;
- **entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, fornire riscontro alla Segnalazione:** la Segnalazione deve risultare "chiusa" a Portale.

In particolare, i Gestori della Segnalazione effettuano innanzitutto **una verifica preliminare**, finalizzata a valutare che la violazione rientri tra quelle che possono essere oggetto di Segnalazione e che la violazione possa pregiudicare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente. All'esito della verifica, classificano le Segnalazioni in:

- **Segnalazioni circostanziate e rilevanti**, da approfondire (tali Segnalazioni, in base alle valutazioni preliminari dei Gestori della Segnalazione, rendono necessario un intervento più o meno tempestivo/urgente e danno pertanto avvio alla successiva fase di accertamento);
- **Segnalazioni non serie o inattendibili, da archiviare** in quanto prive di indicazioni sufficienti per procedere con ulteriori approfondimenti;
- **Segnalazione vietata**, che assuma toni ingiuriosi o contenga offese personali volte unicamente a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Laddove la Segnalazione risulti circostanziata e rilevante e, quindi, da approfondire, i Gestori della Segnalazione attivano la fase di accertamento ed ispezione. In tale fase i Gestori della Segnalazione, omettendo ogni elemento che possa ricondurre direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante, avviano la fase di approfondimento della Segnalazione ed accertamento dei fatti segnalati.

All'esito delle indagini, **entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento**, i Gestori della Segnalazione devono inviare un *feedback* al Segnalante relativo alla conclusione del processo.

I Gestori della Segnalazione possono **definire la Segnalazione** decidendo di:

- i. procedere con l'**archiviazione** della Segnalazione per assenza oggettiva di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o

dell'ente privato e/o per l'assenza di ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;

- ii. **denunciare** i fatti all'Autorità Giudiziaria. In questo caso, se con sentenza di primo grado viene accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, la Società potrà irrogare anche una sanzione disciplinare al Segnalante.
- iii. **avviare** ulteriori indagini interne, eventualmente con indicazione dei risultati e delle eventuali misure per rimediare al problema. Nell'attività di indagine, il Gestore della Segnalazione può avvalersi del supporto e della collaborazione di uffici/funzioni della Società interessati dalla Segnalazione (es. Direzione Risorse Umane, RSPP).

4. Tutele a favore del Segnalante

La Società assicura la riservatezza del Segnalante – nonché del Facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e delle informazioni da cui si possa evincere l'identità del Segnalante – fino alla conclusione del procedimento, con ciò escludendo il rischio di atti di ritorsione e/o discriminazione a carico del Segnalante.

L'identità del Segnalante può essere rivelata solo previo suo **consenso espresso**.

Le attività connesse alla gestione delle Segnalazioni che implicano il trattamento dei dati personali devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/ 679 ("**GDPR**") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("**Codice Privacy**"), con particolare riferimento al rispetto del principio di minimizzazione, secondo il quale possono essere trattati solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle segnalazioni.

Sono comunque vietati **atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono nulli in quanto costituiscono ritorsione:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio;
- note di merito negative o referenze negative;
- discriminazione o trattamento sfavorevole.

La violazione delle misure di tutela del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

È altresì vietata ogni forma di **ritorsione o discriminazione** e, in generale, ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Fermo restando quanto sopra, si ribadisce che sono comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del Segnalante eventuali forme di **abuso** della presente Procedura, attraverso Segnalazioni rivelatisi infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Nei confronti del Segnalante può essere irrogata anche una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro qualora sia accertata la sua responsabilità per i reati di diffamazione o calunnia nel caso di dolo o colpa grave, salvo il caso in cui vi sia stata già una condanna per i medesimi reati o comunque per i medesimi reati commessi, con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

In caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave, al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi D. Lgs. 231/2001 e/o del CCNL applicato.

In aggiunta a quanto sopra, l'ANAC potrà irrogare una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 Euro nel caso in cui accerti:

- comportamenti ritorsivi o che hanno ostacolato la segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione interna;
- mancata adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o comunque adozione di procedure non conformi alle prescrizioni;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

5. Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

I Segnalanti possono effettuare le Segnalazioni anche tramite il **canale di segnalazione esterno** istituito presso l'ANAC.

Al canale di segnalazione esterno il Segnalante può ricorrere solo qualora:

- il canale interno non sia stato istituito o attivato o comunque non sia conforme ai requisiti normativi (ad es., perché non garantisce la riservatezza della gestione della segnalazione);
- il Segnalante ha già utilizzato il canale interno e la Segnalazione non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, usando il canale interno, la Segnalazione non sarebbe efficace o vi sarebbe il rischio di condotte ritorsive;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può, infine, fare ricorso alla **divulgazione pubblica** nel caso in cui:

- non riceva riscontro nei termini previsti ad una segnalazione interna od esterna;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- tema che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che rischi di non essere efficace.

6. Formazione e informazione

La Società promuove la diffusione e la conoscenza della Procedura Whistleblowing per divulgarne e favorirne la comprensione e l'implementazione.

Copia della Procedura viene resa disponibile nel luogo di lavoro ed accessibile anche ai soggetti esterni tramite pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società.